COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzione:

PRESIDENTE 251

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore TESAURO: Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1980) 251

PRESIDENTE 251, 258, 261, 262
CASTELLI 262
DI NARDO FERDINANDO 261
GUIDI 262
FODERARO 261
LOSPINOSO SEVERINI 262
MANCO 262
MUSOTTO 261
SABADINI 262
VASSALLI, *Relatore* 252, 258, 262
ZAPPA 258

La seduta comincia alle 8,45.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Maria Cocco, Maria Eletta Martini, Pietro Micheli e Taormina sono in congedo.

Il deputato Valiante, per la discussione del disegno di legge n. 1980, è sostituito dal deputato Foderaro.

Discussione della proposta di legge Senatore Tesauro: Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tesauro: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori ».

Avverto che al testo originariamente trasmesso dal Senato, e stampato dalla Camera, sono state apportate le seguenti correzioni con successivo messaggio del Presidente del Senato: all'articolo 1, numero 3), anziché « dal terzo comma » deve leggersi « dall'ultimo capoverso »; all'articolo 7, primo alinea, è soppressa la parola « ordinaria »; all'articolo 10, primo rigo, invece che « dalla » leggasi « alla »; all'articolo 15 le parole « deve ritenersi » sono sostituite con la parola « è ».

Il deputato Vassalli ha facoltà di svolgere la relazione.

VASSALLI, *Relatore*. Lo scopo della proposta di legge che ci perviene dal Senato della Repubblica, dalla cui X Commissione permanente essa è stata approvata il 28 ottobre scorso, si identifica nel titolo stesso della proposta e trova fondamentalmente attuazione nell'articolo 1 della proposta medesima (dedicato appunto all'adeguamento delle pensioni di anzianità e di invalidità degli avvocati e dei procuratori legali, nonché delle pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità). Il contenuto del provvedimento va invece assai al di là, perché, al fine di far fronte ai maggiori oneri del trattamento pensionistico in questione, essa contempla necessariamente negli articoli dal 2 al 10 una serie di nuovi contributi interessanti la vita giudiziaria in senso lato, nonché l'aumento di taluni contributi già previsti dalla legislazione vigente in questa materia.

Converrà riferire separatamente sui due aspetti del problema, per quanto indissolubilmente connessi, non senza premettere un breve richiamo alla legislazione attualmente in vigore, alla quale la proposta di legge in esame fa ripetuto ed esplicito riferimento.

La materia del trattamento di previdenza e del trattamento di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, già disciplinata prima dell'ultima guerra con la legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e con il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, trova oggi la propria base legislativa fondamentalmente nella legge 8 gennaio 1952, n. 6, istitutiva della « Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori ». Cassa avente « lo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza » ed alla quale è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico. Come risulta dalla legge stessa e dalle successive modificazioni (legge 25 febbraio 1963, n. 289; legge 5 luglio 1965, n. 798; legge 12 marzo 1968, n. 237; legge 12 marzo 1968, n. 410), sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità; oltre che, ai soli fini del trattamento di assistenza, alcune particolari categorie di avvocati e procuratori legali. Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici della legislazione citata.

Mentre il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno, oltre che con un sistema di assistenza sanitaria istituito con le leggi 5 luglio 1965, n. 798, e 12 marzo 1968, n. 237, il trattamento di previdenza consiste invece nella corresponsione di una pensione, risultante da un conto generale alimentato da alcuni contributi generali previsti nelle leggi medesime e da conti individuali alimentati da contributi personali obbligatori pure previsti nell'ambito delle leggi in questione. Sempre a norma della legislazione finora vigente, la pensione si consegue quando l'iscritto abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età ed in relazione ad un numero di anni di iscrizione alla Cassa che varia tra i 35 ed i 15 a seconda dell'età dell'iscritto al momento della entrata in vigore della legge istitutiva della Cassa (si veda l'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 768). Le pensioni di anzianità variano a favore dell'iscritto al raggiungimento del settantesimo anno d'età. Sono previste altresì pensioni di invalidità e pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità (sia per gli infrasettantenni che per gli ultrasettantenni), nonché, entro certe condizioni, anche pensioni di riversibilità di pensioni di invalidità. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale, e con le pensioni statali. Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense.

Inoltre con i commi quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono state introdotte vere e proprie « pensioni indirette » in favore delle vedove dei professionisti che, iscritti da almeno cinque anni alla Cassa, non abbiano ancora maturato il diritto a pensione. Queste pensioni indirette – è bene dirlo subito – non sono menomamente toccate dalla proposta di legge in esame.

Le entrate ordinarie e straordinarie con le quali la Cassa è tenuta a far fronte alle proprie funzioni di previdenza e di assistenza sono essenzialmente rappresentate da tutta una serie di contributi (elencati da ultimo nella legge 5 luglio 1965, n. 798, articoli 1 e seguenti) stabiliti in relazione a singoli procedimenti od atti giudiziari ai quali l'avvocato o il procuratore legale partecipa o a provvedimenti giurisdizionali che l'avvocato o procuratore o la parte interessata richiedono, da contributi personali annui stabiliti a carico degli iscritti, nonché da altre fonti minori, tra le quali figurano alcuni contributi oggettivi, statuiti in relazione alla natura del-

l'atto (certificati penali, atti notori in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari, altri certificati di cancelleria: si veda l'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798).

Nel complesso l'onere del trattamento pensionistico in ogni suo aspetto grava per la massima parte sugli avvocati e procuratori (salvo rivalsa dai clienti di buona parte delle somme da versare a titolo di contributo generale) e non importa onere di alcun genere per lo Stato.

I risultati dell'attuale sistema previdenziale quanto alla misura delle pensioni di anzianità e di invalidità (alla cui modificazione è rivolta, come si è detto, la proposta di legge in esame) sono rappresentati dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che stabilisce, « sino all'emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense » una provvisoria integrazione delle pensioni sino a raggiungere i seguenti importi: 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni, lire 60 mila mensili; 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità, lire 100 mila mensili; 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasettantenni, lire 40 mila, oltre ad eventuali maggiorazioni previste nell'articolo 13 della citata legge 25 febbraio 1963, n. 289; 4) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità, lire 50 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni già dette.

Questo trattamento è stato definito, nella relazione con cui in data 27 febbraio 1969 il senatore Tesauro ebbe a presentare la proposta di legge da cui il presente testo trae origine, non soltanto manifestamente ingiusto ed umiliante, ma altresì « contrario alla Costituzione, sia perché non assicura una vita decorosa, sia perché viola il principio della uguaglianza giuridica in quanto, a differenza del trattamento stabilito per tutti gli altri lavoratori, non è agganciato al costo della vita e perciò non varia in connessione con il variare della moneta ». Con vibrate parole la citata relazione ricorda che « la Carta costituzionale con norme tassative tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e garantisce il lavoratore riconoscendogli il diritto soggettivo alla retribuzione, che deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurargli una esistenza libera, per sé e per la propria famiglia ». Ricorda ancora l'illustre proponente che « la retribuzione, come è stato precisato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 9 dicembre 1968, è anche quella differita nel tempo che concreta il trattamento pensionistico ».

Il titolo originario della proposta di legge n. 522 presentata al Senato suonava anzi « Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione », a vieppiù sottolineare i menzionati aspetti di incostituzionalità ravvisati nel trattamento sinora stabilito dalla legislazione vigente.

Analoghe espressioni si rinvengono, oltre che nel corso degli interventi di alcuni senatori in seno alla Commissione che approvò la proposta Tesauro, in una mozione votata l'11 ottobre scorso dall'Unione delle curie, la quale, dopo aver ricordato la piena ed unanime adesione dei consigli degli ordini forensi al provvedimento in questione, ha testualmente « considerato che indipendentemente dalle manifestazioni favorevoli concordi di tutti gli organi rappresentativi forensi, la proposta di legge in sé merita plauso e consenso perché è diretta a porre la parola fine ad un trattamento previdenziale indecoroso per la dignità della toga e non degno di un paese civile ».

Con la proposta di legge n. 1980 (articolo 1, modificativo del citato articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798) a decorrere dal 1° gennaio 1970 le pensioni in questione sono integrate fino a raggiungere i seguenti importi: 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni (sempre dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età), lire 150 mila mensili; 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità, lire 220 mila mensili; 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità (senza più distinguere tra infrasettantenni e ultrasettantenni, e salve sempre le eventuali maggiorazioni già ricordate), lire 100 mila.

Si tratta indubbiamente di un aumento cospicuo rispetto alle corrispondenti pensioni attuali, anche se appena adeguato alle esigenze di una esistenza decorosa e certamente inadeguato alle fatiche e alle responsabilità di cui è fatta la vita quotidiana di chi esercita la professione forense.

Come si è già avvertito, la proposta di legge proveniente dal Senato non tocca invece menomamente le pensioni indirette, e cioè quelle che l'articolo 17, commi quinto e sesto, della legge 25 febbraio 1963, n. 289, fissa « in caso di morte del professionista iscritto da almeno cinque anni alla Cassa, ma che non abbia maturato il diritto a pensione, in favore della vedova » di lui: pensione nella quale viene trasformato « il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto al conto individuale », integrabile fino a raggiungere le lire 40 mila mensili e aumentabile di lire 8 mila

per ogni figlio minore fino a un massimo di lire 60 mila.

Se si pensa al balzo in avanti compiuto con la proposta in esame da tutte le altre pensioni, da un lato, e al fatto che spesso quelli di cui alle pensioni indirette sono i casi più dolorosi, l'omissione di ogni miglioramento in questo settore non può non destare perplessità.

Espresso parere favorevole all'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa del senatore Tesauro, dobbiamo ora passare all'esame del secondo, e più complesso, gruppo di disposizioni della proposta medesima, dedicato a quei contributi, di carattere personale e di carattere generale, che, o per aumento o per nuova istituzione, sono destinati ad alimentare le entrate della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali e con ciò a rendere possibile alla Cassa stessa di far fronte all'onere tanto maggiore che è destinato a derivarle dall'accoglimento dell'aumento delle pensioni stabilito dall'articolo 1.

Al riguardo il relatore non può non premettere una osservazione sintetica che potrebbe, in un certo senso, rendere addirittura superfluo ogni ulteriore esame delle singole disposizioni contenute negli articoli da 2 a 10 del provvedimento. L'aumento dei contributi di che trattasi è stato stabilito e ripartito sulla base di calcoli effettuati dai competenti organi della Cassa stessa, i quali hanno computato, da un lato, la spesa complessiva prevedibile nell'anno 1970 in conseguenza dell'applicazione della proposta di legge n. 522 (questo il numero che il progetto di legge aveva al Senato) e, dall'altro, attraverso il raffronto di tale cifra con quella delle attuali entrate della Cassa, hanno calcolato il fabbisogno di maggiori entrate per poter far fronte agli aumenti delle pensioni. I calcoli della Cassa sono stati tenuti presenti dalla competente Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, che in sede deliberante ha esaminato il progetto, nonché dalle altre Commissioni del Senato chiamate ad esprimere il loro parere sul progetto stesso; si sono pertanto dovuti apportare, rispetto alle indicazioni contenute nell'originario testo formulato dal senatore Tesauro, notevoli aumenti per tutta una serie di contributi, nonché introdurre con l'attuale articolo 2 della proposta un aumento indubbiamente cospicuo del contributo personale obbligatorio annuo dovuto dagli avvocati e procuratori aventi reddito, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ai tre milioni.

Allo stato, secondo le previsioni contenute nella proposta di legge che è pervenuta alla Camera dei deputati, i calcoli effettuati dalla Cassa dànno, contro un totale di entrate effettive attuali per lire 11.731.500.000 (di cui più di dieci miliardi da contributi e proventi) e una maggiore entrata prevedibile (con l'anno 1970) per lire 7.365.000.000, una spesa complessiva prevedibile (sempre dall'anno 1970) per lire 19.576.000.000, di cui lire 16 miliardi 234.400.000 per le pensioni e lire 3 miliardi 342.000.000 per spese di istituto (spese generali, per l'assistenza sanitaria e l'assistenza generica). Vi sarebbe dunque, caso mai, un lieve difetto dell'entrata rispetto alla spesa prevedibile: difetto del quale tuttavia si può non tener conto, anche per la evidente possibilità di un contenimento delle spese generali ed in modo particolare della maggiore possibilità di contenere l'assistenza generica a seguito proprio del miglioramento del trattamento previdenziale. Ma nel complesso è purtroppo fuori di dubbio che gli aumenti delle contribuzioni stabiliti negli articoli da 2 a 10 della proposta n. 1980 appaiono giustificati dal maggior onere conseguente al previsto aumento delle pensioni.

D'altra parte, almeno sino a questo momento, non è sembrato possibile battere altre strade.

Durante l'*iter* delicato e complesso del procedimento legislativo innanzi al Senato è stata prospettata l'eventualità di un contributo dello Stato, ma è apparso subito evidente che il problema non poteva essere affrontato in occasione di una legge riflettente solo gli avvocati, bensì in sede di riforma legislativa generale sulla previdenza ed in relazione a tutti i liberi professionisti destinati a svolgere un'attività di interesse pubblico.

Si tentò, indirettamente, di raggiungere lo scopo di un intervento dello Stato mediante un emendamento aggiuntivo in cui si stabiliva che il 3 per cento sul ricavato delle contravvenzioni alla legge sulla circolazione stradale veniva versato alla Cassa di previdenza degli avvocati. Anche, però, questo tentativo non potette superare l'ostacolo insormontabile dell'impossibilità di destinare una parte dell'introito per le contravvenzioni stradali alla previdenza di una sola categoria. Per assicurare, di conseguenza, immediatamente un minimo pensionistico decoroso agli avvocati senza attendere una riforma generale il Senato dovette riconoscere che bisognava operare soltanto apportando modificazioni alle disposizioni dell'attuale sistema di quiescenza nel quadro del sistema tradizionale, e cioè con gli

aumenti dei contributi sia personali che generali già contemplati o con la introduzione di nuovi contributi analoghi.

Ciò premesso, basteranno poche osservazioni sulle singole disposizioni relative ai contributi.

L'articolo 2, come si è accennato, si riferisce all'aumento dei contributi personali obbligatori. La percentuale del 5 per cento stabilita da ultimo con l'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, per tutti i professionisti in relazione al reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (nella legge del 1952, la percentuale era dell'1,50 per cento) resta ferma per i redditi fino a lire 3 milioni; ma sale al 6 per cento per i redditi fino a 5 milioni e all'8 per cento per i redditi oltre tale limite. Salgono anche i minimi; a lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della iscrizione alla Cassa (da lire 60 mila attualmente stabilite a carico di chi non aveva superato il quarantesimo anno di età); e a lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione aveva superato il trentacinquesimo anno (da lire 80 mila attualmente stabilito a carico di chi aveva superato il quarantesimo anno).

Il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 100 mila viene stabilito anche a carico di quei professionisti che, pur fruendo della pensione di anzianità, continuino a mantenere l'iscrizione negli albi: la Cassa è ovviamente autorizzata a trattenere l'importo di questo contributo obbligatorio in 13 rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

Ci si potrebbe domandare se questa norma (contenuta nel penultimo comma dell'articolo 2) escluda o meno l'obbligo del versamento del contributo dell'ammontare proporzionale dal 5 all'8 per cento per i vari scaglioni di reddito come stabilito nel primo comma dello stesso articolo 2: e ciò nel caso del professionista pensionato per anzianità, che, proseguendo nella propria attività, percepisca un reddito di 3 milioni annui od anche superiore. Sembra al relatore che la norma sia abbastanza chiara, nel senso che l'espressione « misura fissa » esclude qualsiasi contributo superiore, come quello che dovrebbe essere posto a carico del professionista sulla base del reddito accertato a suo carico ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. Se così interpretata la proposta parte da un criterio di favore per il professionista anziano, criterio che trova il proprio limite soltanto nel contributo fisso. Certo potranno trarre utilità eccessiva da tale sistema alcuni professionisti ancora molto attivi nonostante la loro età; ma la grande maggioranza, di cui la legge si preoccupa, non si troverà in dette condizioni. D'altra parte anche la minoranza di cui si è fatto cenno può apparire meritevole di quella utilità (non gran cosa rispetto all'imposta di ricchezza mobile che continuerà ad affluire allo Stato) in considerazione del sacrificio e del lavoro a cui si continua a sobbarcare nonostante l'età avanzata e in considerazione dei maggiori pesi contributivi sostenuti fino al limite dei sessantacinque o dei settanta anni.

Le altre disposizioni dell'articolo 2 o non fanno che riprodurre disposizioni della legge vigente (articolo 6 legge 25 febbraio 1963, n. 289) o non appaiono meritevoli, almeno per il momento, di altre osservazioni particolari.

Al tema dei contributi personali è dedicato anche l'articolo 4 della proposta di legge, concernente il contributo da versarsi alla Cassa forense da parte dell'avvocato o procuratore che, avendo interrotto l'iscrizione alla Cassa stessa ed essendovisi poi reiscritto, intenda usufruire della pensione di anzianità, e la disciplina dell'esercizio del diritto di riscatto.

In particolare l'articolo modifica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, elevando da cinque a dieci anni il periodo di riscatto e l'ammontare del versamento per ogni anno, da lire 60 mila a lire 80 mila quando sia dovuto per i periodi anteriori all'entrata in vigore della nuova legge. L'ammontare di lire 80 mila viene elevato a lire 150 mila annue per i versamenti che saranno necessari al riscatto degli anni successivi all'entrata in vigore della nuova legge.

Nulla di particolare da osservare, se non che il nuovo sistema sembra non escludere il permanere della possibilità della rateizzazione dei versamenti, già prevista al secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798. Si tratta infatti di disposizione, la quale non è « in contrasto » con la nuova legge, e che quindi nonostante il complicato intrecciarsi di disposizioni parzialmente sovrapposte le une alle altre, non può ritenersi abrogata.

Con l'articolo 3 della proposta di legge si apre (eccezion fatta per l'articolo testé esaminato) la serie delle modificazioni concernenti i cosiddetti contributi di carattere generale, inerenti cioè ai procedimenti o agli atti nei quali il professionista interviene.

Tale articolo contiene due importanti innovazioni rispetto al sistema vigente, quale per questa parte risulta dall'articolo 2 della

legge 5 luglio 1965, n. 798, nonché dagli articoli 1 e seguenti della legge 12 marzo 1968, n. 410, concernente anche la previdenza ed assistenza ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.

La prima innovazione riguarda l'estensione dell'obbligo della corresponsione del contributo anche all'intervento del professionista davanti all'autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Si tratta di un contributo del tutto nuovo, di ammontare corrispondente a quello che la proposta di legge, nell'articolo 7 del quale si dirà più oltre, stabilisce per l'intervento del professionista davanti ai tribunali ordinari e militari e alle Corti di assise di primo grado. (Ne restano escluse le ipotesi di intervento del professionista davanti al Consiglio di stato, alla Corte dei conti e alla Commissione centrale delle imposte dirette indirette, in ordine alle quali si applica il numero 5 del citato articolo 7 della proposta in esame). Non si vedono obiezioni a tale estensione, dato che si tratta pur sempre di interventi professionali anche se davanti ad autorità amministrative. Quanto all'ammontare del contributo, la risposta si trova già nelle osservazioni generali che abbiamo premesso nel precedente n. 4.

Riguardo a tale innovazione ci si potrebbe domandare se tale contributo sia destinato a sommarsi con quello di lire 500 da corrispondersi – ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 – da ogni procuratore, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza davanti agli uffici fiscali della finanza sia locale che erariale, e con quello di lire duemila su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni di ogni ordine e grado.

Ad avviso del relatore sottoscritto il nuovo contributo di lire tremila deve considerarsi sostitutivo e comprensivo dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, la delega e il mandato per rappresentanza essendo per lo più gli atti basilari dell'estrinsecazione dell'intervento del professionista: cosicché, limitatamente agli avvocati e ai procuratori legali, i contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge stessa non dovrebbero più essere esigibili, anche in forza dell'articolo 15 della proposta di legge in esame, che prevede che « ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata ». Certo ne nascerà una temporanea sperequazione a favore delle altre categorie di professionisti, per il cui intervento il contributo è per ora destinato a rimanere nella inferiore misura, rispettivamente, di lire 500 e di lire duemila; ma, d'altra parte, la proposta di legge in esame riguarda l'adeguamento delle pensioni dei soli avvocati e procuratori, sì che risponde ad un principio di giustizia che soltanto su di essi gravino gli oneri maggiori destinati a fronteggiare tale adeguamento. Né, del resto, sembra probabile che la parte interessata preferisca rivolgersi al dottore commercialista, al ragioniere o al perito commerciale solo perché il contributo relativo alla delega o al mandato costa, rispettivamente, lire 2.500 o lire mille in meno che rivolgendosi all'avvocato. La scelta continuerà a fondarsi su criteri di ordine del tutto diverso.

La seconda innovazione contenuta nell'articolo 3 della proposta n. 1980 riguarda l'estensione e l'ammontare dei contributi che l'avvocato e il procuratore legale sono tenuti a corrispondere per qualsiasi decisione emessa da autorità amministrative anche in sede giurisdizionale. Sinora i contributi erano previsti soltanto per provvedimenti giurisdizionali di organi amministrativi, specificati nell'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Oggi il contributo si estende ad ogni decisione (per esempio, dell'intendente di finanza, del ministro per le finanze, del ministro del tesoro, eccetera) e si unifica (in qualche caso con una diminuzione rispetto alla misura prevista nella citata legge del 1965 e restando comunque escluse le decisioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e tutte le altre espressamente disciplinate nel successivo articolo 9) a lire tremila, eccezion fatta per le decisioni emesse a seguito di procedimenti in materia mineraria e doganale, per cui il contributo si eleva a lire 15 mila. Tale alto livello è giustificato con il presunto e notevolmente maggiore rilievo economico delle controversie in queste materie. Ed anche qui la rilevante sperequazione con il peso gravante per analoghe decisioni su dottori commercialisti e periti commerciali abilitati a trattare sia la materia mineraria che quella doganale trova una spiegazione, oltre che nella più rilevante attività spiegata dall'avvocato in queste cause, nell'obiettivo preciso e limitato dell'attuale proposta di legge, la quale non esclude affatto la possibilità di affrontare con separati provvedimenti i temi delle pensioni di altri professionisti e dei relativi contributi, o addirittura, come profila il senatore Tesauro al termine della sua relazione alla proposta di legge n. 522, « l'unificazione delle casse di previdenza degli esercenti la libera professione, unificazione che potrebbe apportare un risparmio delle spese

generali di amministrazione e consentire così trattamenti ancora più adeguati e una più completa attuazione della Costituzione ».

L'articolo 5 della proposta n. 1980 è una disposizione interamente nuova, che si richiama all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la quale prevede, come è noto, la cosiddetta depenalizzazione del sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme sui regolamenti locali.

Viene infatti stabilito un contributo di lire duemila a favore della Cassa, sulle ordinanze emesse a' sensi di detto articolo 9, il cui primo comma è del seguente tenore:

« Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente ».

Riguardo a questo nuovo contributo è doveroso osservare che non è indispensabile la presenza di un professionista perché gli interessati possano ottenere dal prefetto o dal sindaco o dal presidente della giunta provinciale amministrativa le ordinanze in questione: con la conseguenza che ci si potrebbe trovar di fronte in qualche caso ad una forma di contribuzione oggettiva richiesta ad un cittadino per l'alimentazione di un fondo pensioni di una categoria con la quale non sempre ha rapporto per l'atto compiuto. Tuttavia anche sotto questo profilo la proposta di legge ha ben più importanti precedenti nelle contribuzioni oggettive stabilite nel già ricordato articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

L'articolo 6 della proposta in esame non richiama alcuna osservazione particolare.

Si tratta dell'aumento di contributi già previsti nell'articolo 1 della pur recente legge 12 marzo 1968, n. 410, concernente, come si è già avuto occasione di ricordare, la previdenza e assistenza sia degli avvocati e procuratori legali, sia dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. I contributi di lire 3.200 sugli atti dei tribunali e sui documenti, riguardanti le imprese commerciali, vengono portati a lire cinquemila e vanno applicati sia sul bilancio che viene depositato sia sul verbale di assemblea che l'accompagna. I contributi di lire duemila per la vidimazione iniziale e per le vidimazioni annuali dei libri obbligatori e dei libri ausiliari prescritti per le imprese già menzionate, escluse sempre le cooperative, vengono portati a lire tremila.

Da notare che qui l'aumento dei contributi viene a gravare anche sulle attività compiute dai dottori commercialisti, ragionieri e periti.

L'articolo 7 della proposta n. 1980 contiene una delle innovazioni di più larga portata, interessante l'intera classe forense in ogni sua attività: si tratta dell'aumento delle famose marche « Cicerone », aumento veramente notevole se ragguagliato alla misura prevista nell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (che viene appunto integralmente sostituito con l'articolo 7), ancorché si debba osservare che da quella legge ci separano ormai quattro anni e mezzo.

Confrontando l'articolo proposto con quello che viene sostituito, si nota che viene a mancare nel nuovo ogni menzione delle giurisdizioni amministrative speciali (diverse da quelle indicate nei numeri precedenti), di cui al n. 6 dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, nonché delle commissioni tributarie: infatti, come si è visto, tali contributi sarebbero regolati dal nuovo articolo 3, che ne prevede la misura uniforme in lire tremila (salvo le materie mineraria e doganale).

Questo articolo solleva due problemi particolari, uno di forma ed un altro di sostanza.

Il primo è che nel primo comma (faccio riferimento al testo stampato della Camera) si parla di « autorità giudiziaria ordinaria », mentre nel comma secondo, che specifica le misure dei contributi di cui al comma primo, figurano anche giurisdizioni speciali e giurisdizioni amministrative. Si tratta tuttavia di rilievo facilmente superabile in sede interpretativa, nel senso che il comma secondo estende evidentemente la portata risultante dalla dizione letterale del comma primo. La legislazione del tempo presente offre quotidianamente esempi ben peggiori. Comunque questo problema appare superato, essendo pervenuta dal Senato, come è stato comunicato dal Presidente all'inizio della seduta, una rettifica al testo trasmesso da quel Consesso, in virtù della quale al posto di « autorità giudiziaria ordinaria » deve leggersi « autorità giudiziaria ».

Il secondo rilievo si incentra sull'ultimo comma del nuovo articolo 7, che stabilisce che « gli aumenti previsti dal presente articolo

non sono ripetibili dai clienti ». È una disposizione sostanzialmente giusta, dato che i benefici degli aumenti vanno agli avvocati e ai procuratori e che in qualche caso è opportuno limitare il diritto di rivalsa. Resta peraltro il diritto di continuare a ripetere dai clienti l'ammontare del « Cicerone » stabilito nelle vecchie misure della legge 5 luglio 1965.

PRESIDENTE. Il Cicerone non è ripetibile.

DI NARDO FERDINANDO. È ripetibile.

PRESIDENTE. Quando io ho assistito qualcuno davanti al magistrato. non ho avuto il coraggio di dire: tu devi versare il Cicerone.

ZAPPA. Qualche volta ripasso le tariffe professionali che sono regolarmente approvate dal Consiglio nazionale degli ordini professionali e lì trovo tutte le indicazioni. Credo proprio che non si parli di Cicerone, ma di marche di previdenza. Mi pare che sia specificato.

VASSALLI, *Relatore*. Questo punto dovrà allora essere approfondito.

Per quanto concerne l'articolo 8 della proposta di legge Tesauro, va subito detto che con esso si modifica una norma della legge fondamentale in materia (cioè della legge 8 gennaio 1952, n. 6). Questa, nell'articolo 20 stabiliva che « chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo ». Invece, col nuovo articolo si propone che in questo caso il professionista sia tenuto a corrispondere entrambi i contributi.

A dire il vero, non si riesce a trovare altra ragione per questa rilevante modifica, che non figurava (come del resto molte altre, introdotte dal Senato) nella originaria proposta Tesauro, se non la solita ragione della necessità di arrivare ad un volume di entrate della Cassa quale quello dalla Cassa stessa giudicato indispensabile per fronteggiare i nuovi oneri finanziari. Oggi il cumulo delle funzioni di avvocato e di procuratore nello stesso processo civile è, nella più gran parte delle sedi giudiziarie, prassi costante: sì che, questa norma finisce per rappresentare una duplice imposizione per un'unica attività. Tuttavia si tratta di dar rilievo ad una distinzione di funzioni che la legge generale prevede e che si riverbera in qualche caso anche a favore del professionista: per esempio nella determinazione degli onorari.

L'articolo 9, destinato a sostituire l'articolo 3 della vigente legge 5 luglio 1965, n. 798, riguarda i contributi dovuti alla Cassa forense per i provvedimenti giudiziali. Si potrebbe discettare anche qui sull'esattezza del termine « provvedimenti giurisdizionali » usato nel primo alinea dell'articolo, ma è evidente che il reale contenuto dell'articolo stesso è dato dalla elencazione dei vari provvedimenti, che immediatamente segue. Va inoltre tenuto presente, a chiarire eventuali dubbi, che i contributi per le « decisioni emesse da autorità amministrative anche in sede giurisdizionale » sono già fissati nella misura unica di lire tremila (15 mila per la materia doganale e per quella mineraria) nell'articolo 3, primo e secondo comma, della proposta in esame e non vengono pertanto in considerazione nel quadro dell'articolo 9, eccezion fatta, come si è detto, per le pronunce del Consiglio di stato e degli altri organi espressamente menzionati nello stesso articolo 9.

Ovviamente, anche l'articolo 9 contiene sensibili aumenti rispetto al sistema attualmente vigente: immutati restano solo i contributi per i decreti penali e per i verbali di conciliazione redatti dinnanzi all'autorità giudiziaria. Va peraltro sottolineato che con alcuni di detti aumenti si attuano criteri di giustizia distributiva assai apprezzabili.

Intendiamo riferirci ai lodi arbitrali che, mentre nella legge del 1965 sottostavano ad un contributo unico della misura di lire seimila, verranno d'ora in avanti distinti a seconda del valore, restando il contributo di lire seimila soltanto per quelli di valore non superiore ai 10 milioni e salendo invece il contributo stesso, in proporzione al valore, sino a un massimo di lire 50 mila per i lodi di valore superiore ai 30 milioni.

Si tratta di uno dei pochi sforzi che si sono potuti fare, in questa riforma che non riesce ad uscire dal quadro tradizionale, per tassare con un'imposta indiretta l'attività stragiudiziale, spesso tanto più lucrosa di quella giudiziale.

Quest'ultima è oggetto di altra pesante e fondamentale innovazione nello stesso articolo 9.

Secondo la legislazione sinora in vigore (articolo 3, comma terzo, legge 5 luglio 1965, n. 798) il contributo sui provvedimenti giudiziali « è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori ». E in questo senso era anche la originaria proposta del senatore Tesauro.

Secondo invece il comma terzo del proposto articolo 9, il contributo sarà « dovuto per ciascun procuratore o avvocato costituito ».

L'articolo 10 introduce o ridimensiona una serie di contributi (che taluno pensa possano essere, almeno eventualmente, « oggettivi »), in parte innovando, in parte modificando la legislazione vigente. Si tratta dei contributi sui decreti di emancipazione, sulle ordinanze di cancellazione di ipoteche, sui verbali di deposito di somme, sui verbali di inventario non redatti da notaio, sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari. Anche per la maggior parte di tali atti la misura dei contributi varia in relazione al valore, arrivandosi fino a contributi di lire 500 mila per decreti di trasferimento di immobili aggiudicati, se di valore superiore ai 100 milioni.

L'articolo 11 contiene viceversa una importante esenzione. I contributi (oggettivi) stabiliti dall'articolo 4 della vigente legge 5 luglio 1965, n. 798, per i certificati penali, non si applicano per i certificati rilasciati dagli uffici del casellario giudiziario per motivi d lavoro.

Con l'articolo 12 si propone di introdurre nella legislazione in materia di previdenza per gli avvocati e i procuratori un criterio già vigente nella più gran parte della restante legislazione previdenziale e del quale la già menzionata relazione del senatore Tesauro sottolinea il fondamento e l'imprescindibilità, l'agganciamento cioè del trattamento pensionistico al costo della vita.

Il ministro di grazia e giustizia viene infatti abilitato ad autorizzare la Cassa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione (maggiorazione) del trattamento pensionistico.

La corrispondente variazione dei contributi previdenziali o di parte di essi, di cui al comma secondo dell'articolo, sembra pure attribuita al potere del ministro, sempre su parere del consiglio direttivo della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Mentre non si può che plaudire al criterio dell'agganciamento della pensione di previdenza al costo della vita, meriterebbe di essere esaminato il problema della competenza, secondo taluno anche con riferimento all'articolo 23 della Costituzione. Si viene infatti ad avere la possibilità di tributi variabili secondo il solo indice ISTAT e senza provvedimento legislativo. Tuttavia non si riscontra nel caso quell'« arbitrio dell'ente impositore » che – secondo le decisioni della Corte costituzionale – la norma del citato articolo 23 della Costituzione mira ad evitare. Nessuna osservazione particolare sembra invece meritare l'articolo 13.

L'articolo 14 prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi previsti dalla nuova legge per gli atti e i provvedimenti esenti da imposte, tasse o diritti, in misura totale o parziale, a norma della legge 5 novembre 1959, n. 940, concernente i procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro e a rapporti di pubblico impiego (e il riferimento più opportunamente può estendersi alla legge 2 aprile 1958, n. 319, modificata dalla stessa legge n. 940 del 1959; nonché agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Con ciò esso risponde ad una esigenza generalmente sentita in relazione al soverchio peso che per la parte possono rappresentare le spese legali per la controversia di lavoro o previdenziale, controversia di cui viene anche lamentata, come è noto, la eccessiva durata. Le esclusioni in questione tuttavia non si applicano quando il datore di lavoro risulti soccombente. Tale norma è stata introdotta dal Senato su proposta del relatore, senatore Torelli, e di altri senatori.

Al termine della presente relazione non si può tacere il fatto che sono stati sollevati sul progetto di provvedimento in esame alcuni ri lievi di carattere meramente formale che concernono in modo particolare l'articolo 1.

Si è osservato anzitutto che nella sua letterale formulazione detto articolo 1 modifica soltanto il comma secondo dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, mentre avrebbe dovuto contenere espressa menzione della modificazione anche del terzo comma dello stesso articolo 6, dove si legge che « gli iscritti in godimento della pensione di lire 60 mila mensili a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100 mila ».

A ciò si può agevolmente obbiettare che all'abrogazione di detto comma, almeno per quanto riguarda l'ammontare delle pensioni in esso indicate, provvede l'articolo 15 della proposta di legge, secondo cui « ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata »; e provvederebbe comunque, con la sua forza generalissima, l'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, quando

prevede l'abrogazione per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.

In secondo luogo si è osservato che al punto 3) dell'articolo 1 della proposta di legge non sarebbe esatto o non sarebbe chiaro il richiamo contenuto all'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Ma sembra invece evidente che si è inteso far salve, nonostante le maggiorazioni proposte per il trattamento pensionistico, quelle condizioni di aumento delle pensioni che sono precisate per le pensioni di riversibilità degli impiegati dello Stato; il 10 per cento per un minore a carico, il 15 per cento per due minori a carico, ecc.

Resta pure fermo, non essendo stato toccato nella proposta odierna, il disposto del comma secondo del citato articolo 13 legge 25 febbraio 1963, n. 289, che prevede la cumulabilità della pensione di previdenza degli avvocati e procuratori con altre pensioni.

Infine ci si è domandati se la proposta di legge in esame tocchi il quinto e il sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6), concernente la pensione indiretta corrisposta ai superstiti di avvocati deceduti prima di aver maturato il diritto a pensione. Anche qui sembra evidente doversi rispondere in senso negativo, l'articolo 1 della proposta di legge essendo inteso all'adeguamento delle sole pensioni di anzianità, pensioni di invalidità e pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità, e non di quelle « indirette in senso stretto ».

Eliminate tuttavia queste ed altre possibili perplessità cui ha dato o potrà dar luogo, sotto il profilo della sua redazione formale, la proposta di legge n. 1980, e il testo di legge che auspicabilmente ne seguirà, non si può fare a meno di concludere che dal punto di vista di una buona tecnica legislativa e delle esigenze di una maggiore chiarezza tutta la materia della previdenza ed assistenza agli avvocati e ai procuratori dovrà essere prossimamente rifusa, o con la preparazione di un testo unico o con una nuova procedura legislativa.

Non è possibile, il relatore si permette di dire che non è neanche dignitoso che in questa come in altre materie si continui a legiferare in questo modo, quasi a getto continuo, determinando la soprapposizione di leggi a leggi, di articoli ad articoli, di commi a commi, con una intersecazione di norme che finiscono col creare una selva, dove lo stesso interprete più provveduto rischia di confondersi e dove certamente non può aggirarsi con sentimento di certezza il comune cittadino.

Nel caso di specie queste difficoltà nascono non tanto dalla proposta in esame, che, nonostante i profondi rimaneggiamenti subiti al Senato sia in sede referente che in sede deliberante, appare una delle più chiare sinora emanate nella materia; ma deriva dal sovrapporsi di essa a leggi preesistenti, segnatamente a quelle del 1963, del 1965 e del 1968, che già erano frutto di progressive e parziali sostituzioni del tipo già indicato. Tuttavia lo inconveniente va segnalato perché vi si provveda in un momento il più vicino possibile.

Onorevoli colleghi! Nonostante queste ed altre considerazioni che si è avuto occasione di accennare nel corso della presente relazione, e nonostante quelle che potranno scaturire dal dibattito che seguirà in questa sede, il sottoscritto relatore crede di dover raccomandare alla Camera l'approvazione del progetto di provvedimento in esame nella sua interezza, quale esso ci è pervenuto dal Senato dopo la intensa rielaborazione della proposta originaria compiuta in quella sede anche ad opera di una apposita Sottocommissione.

A ciò spingono sia la considerazione del favore dal quale il provvedimento appare generalmente circondato da parte delle categorie interessate, sia quella del favore che esso ha incontrato in tutti i gruppi presso il Senato della Repubblica, sia l'urgenza di dar corso ad una così larga e fondata aspirazione sin dal primo gennaio 1970.

Lo stesso Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Milano, che in una recentissima assemblea tenutasi il 24 novembre scorso ha sottoposto il provvedimento in esame ad una analisi critica contenente osservazioni di pregio, reclama tuttavia che allo aumento del trattamento pensionistico si faccia immediatamente luogo, con decorrenza dal primo gennaio 1970; mentre la Cassa forense dal canto suo non solo fa presente la impossibilità di provvedere al fabbisogno di tali aumenti senza l'elevazione dei vari contributi nella misura che già si è indicata, ma sottolinea che l'urgenza dell'approvazione del testo attuale nella sua integralità è determinata anche dal fatto che, mentre la decorrenza della maggiore spesa viene fissata col primo gennaio 1970, le entrate subiscono, come di consueto, un certo ritardo prima di essere interamente percepite. Sfugge al relatore il fondamento dell'affermazione emersa nel corso della citata assemblea dell'ordine degli avvocati e procuratori del foro di Milano se-

condo cui presso la Cassa di previdenza esisterebbero oggi « fondi inutilizzati che consentirebbero di per se stessi l'immediato aumento delle attuali pensioni nella misura del 30 per cento ». Sta di fatto che il Senato ha tenuto presenti proprio le indicazioni fornite dall'ente pubblico che è destinato a far fronte all'aumento del trattamento pensionistico.

Sarà comunque opportuno, se la proposta di legge sarà approvata nella sua attuale formulazione, trovare il modo per cui il Parlamento possa effettuare un controllo su tale situazione, in vista anche della auspicabile riduzione (per quanto ciò, di questi tempi, possa sembrare utopistico) di quei contributi che dovessero apparire insopportabili o dannosi per un migliore funzionamento della giustizia, sia in campo civile che in campo penale.

È con questo auspicio, oltre che con l'invito alla formulazione di un testo unico della materia, che il sottoscritto ha l'onore di esprimere la propria adesione al progetto di provvedimento in esame e di sollecitarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Debbo tuttavia avvertire gli onorevoli colleghi che alle 10, per le disposizioni impartite dal Presidente della Camera, dobbiamo sospendere i nostri lavori, per cui non credo sia il caso di iniziare oggi la discussione generale. Vorrei poi pregare il segretario di distribuire ad ogni membro della Commissione una copia della relazione dell'onorevole Vassalli.

DI NARDO FERDINANDO. Condivido la urgenza manifestata dal relatore Vassalli, in rapporto alle necessità immediate, che io comprendo perfettamente. Tali necessità immediate consigliano, da una parte, l'approvazione senza emendamenti del testo del Senato, ma dall'altra l'impegno, da parte nostra, come parlamentari e come Commissione, a concorrere alla redazione di un testo unico o comunque anche di un'ulteriore legge migliorativa.

Concordo quindi con le considerazioni espresse dal relatore Vassalli, ed auspico che questo provvedimento sia approvato rapidamente, dato che l'attesa di tanti colleghi per il miglioramento della loro pensione è tale che mai, forse, come oggi, si sono avute più impellenti e giustificate ragioni di urgenza. Ma deve restar fermo il nostro impegno a predisporre nel futuro una migliore regolamentazione della materia.

FODERARO. Signor Presidente, desidero presentare una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Onorevole Foderaro, il regolamento della Camera non prevede mozioni d'ordine. Voglia comunque enunciare i termini della sua richiesta.

FODERARO. Onorevole Presidente, capisco che in cinque minuti – cioè il tempo che forse ci resta a disposizione – non si può fare un intervento; sicché, dopo aver rivolto al professor Vassalli l'espressione della mia più viva ammirazione per la sua relazione, così obiettiva, completa ed esauriente, io avrei voluto presentare una mozione d'ordine.

A parte tutte le altre osservazioni di carattere particolare, il disagio, la posizione indecorosa dell'avvocato pensionato, oggi, è a tutti nota. Il relatore, tanto per cominciare dalla fine, ha parlato di un inconveniente che si verifica spesso nella nostra vita parlamentare, cioè questo frazionamento delle leggi; però la censura, onorevole Vassalli, non va rivolta soltanto a questa legge, e non è colpa delle singole leggi; direi, quasi, che è colpa del sistema.

Ricordo che nel 1948, nella prima mia interrogazione, chiesi al ministro guardasigilli se intendesse procedere ad una ristrutturazione della posizione dei magistrati, sia giuridica che economica, e della posizione degli avvocati. L'onorevole Grassi (era lui allora il ministro) con quella grande ingenuità che lo distingueva, mi rispose: « Sono questioni che saranno risolte prossimamente ». Egli parlava di una prossima riforma dell'ordinamento giudiziario. Sono passati 22 anni, e tali riforme non si vedono.

Ecco perché io ritengo che andare a sminuzzare articolo per articolo le disposizioni di questa legge significherebbe affossare la legge stessa. Se la legge dovesse ritornare al Senato noi non avremmo risolto un problema urgentissimo. Quindi la mia mozione d'ordine è che si passi senz'altro all'esame degli articoli, e possibilmente, si abbia stamattina stessa la votazione della legge sia pure nella parte generale.

MUSOTTO. Mi associo alle considerazioni espresse dal deputato Foderaro.

PRESIDENTE. Onorevole Foderaro, la sua richiesta può valere come invito, rivolto ai membri della Commissione, a non intervenire nella discussione generale per rendere più spedito l'*iter* della proposta di legge. Ma

rimane fermo il diritto di ciascuno di prendere la parola, se lo richieda.

LOSPINOSO SEVERINI. Ritengo opportuno che il seguito della discussione venga rinviato. Potremmo così meditare sulla relazione del deputato Vassalli.

MANCO. Mi associo a queste considerazioni, ritenendo indispensabile che i membri della Commissione proseguano nella discussione dopo aver avuto cognizione dei dati statistici concernenti le maggiori entrate e le maggiori spese che deriverebbero dall'approvazione della proposta di legge.

GUIDI. L'onorevole Foderaro ha posto il problema di una approvazione senza discussione. Noi non vogliamo ostacolare l'*iter* di questa legge. Comprendiamo che ci sono delle vive aspettative, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla stessa relazione.

Noi, già in altre occasioni, avemmo modo di dire che eravamo contrari a che si adeguasse il trattamento pensionistico corrisposto agli avvocati attraverso un inasprimento delle spese giudiziarie. Proponemmo anche un ordine del giorno affinché per fronteggiare gli oneri relativi alla previdenza per gli avvocati vi fosse un intervento da parte dello Stato. Quindi un minimo di discussione credo sia indispensabile. Dobbiamo accogliere le indicazioni dell'onorevole relatore e, in avvenire, giungere ad una profonda riforma. Quindi ritengo che la discussione sia almeno utile; un minimo di discussione che riproponga un finanziamento diverso riteniamo sia importante. Ecco perché pregheremmo di fissare al più presto la prossima seduta in modo da poter intervenire in sede di discussione generale.

CASTELLI. Il deputato Guidi ha fatto delle osservazioni che indubbiamente hanno il loro fondamento e che ci impegnano a riunirci un'altra volta. Nell'affermare di essere perfettamente d'accordo con le conclusioni del relatore e nel condividere le preoccupazioni del deputato Foderaro circa l'urgenza della approvazione della legge, vorrei chiedere alla Presidenza che vengano forniti maggiori elementi ai commissari che debbono deliberare, per la prossima seduta. In particolare, accanto alla pregevolissima relazione del deputato Vassalli, penso che dovremmo disporre di quei calcoli statistico-attuariali che il Senato dovrebbe avere esaminato. Io, per qualche conto fatto, credo che sorga il dubbio che i contributi previsti possano essere di misura notevolmente superiore a quanto è necessario.

Inoltre, devo dire che ho domandato reiterate volte, in archivio, di avere il testo del documento XV, n. 14. Dovrebbe essere stato stampato da parecchi mesi, ma a tutt'oggi non è stampato. Vorrei pregare la Presidenza di farsi interprete presso la Presidenza della Camera affinché dia disposizioni per la sollecita stampa del documento.

SABADINI. Il deputato Castelli ha avanzato la proposta di ascoltare il presidente della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, proposta che riterrei opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Vassalli, la Cassa ha già fornito questi dati ?

VASSALLI, *Relatore*. Al Senato li ha trasmessi e vi dirò che io ne ho una copia: specchi, prospetti, eccetera. Ma non so se bastino.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei dire che anch'io riconosco la necessità di approvare al più presto possibile la legge, perché se è vero che la legge presenta degli inconvenienti e prevede contributi abbastanza pesanti, d'altro canto noi ci troviamo di fronte a dei casi veramente pietosi di avvocati vecchi, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, e che non possono, oggi, vivere con 60 mila lire al mese !

Io ritengo che l'urgenza di approvare la proposta di legge sia massima: ma qualora la Commissione ritenesse di introdurre delle modifiche, allora non si dovrebbe dimenticare che i casi più drammatici si presentano in alcune famiglie, il cui capo famiglia è morto ancor giovane lasciando la moglie con figli a carico; costoro dovrebbero vivere con 40 mila lire al mese ! Si pensi poi che un professionista, per quanto modesto, deve impiantare una casa almeno tale da consentirgli di ricevere un cliente, sicché al momento della sua morte la famiglia deve lasciare anche la casa e ridursi in un'abitazione molto ma molto più modesta.

Riferirò pertanto al Presidente Bucalossi la richiesta che è stata avanzata, di invitare, cioè, il presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ad incontrarsi quanto prima, in sede informale, con i deputati della Commissione. Egli ci potrà dire se sia vero che esistono queste disponibilità e se queste consen-

tano di adottare i provvedimenti previsti dalla legge al nostro esame, cioè l'aumento delle pensioni; oppure ci dirà se gli aumenti previsti dei contributi superino il fabbisogno e se quindi ci sia consentito ridurli, lasciando inalterati gli aumenti delle pensioni a 150 e 220 mila lire. Io non credo che sia stato fatto un preciso calcolo matematico, cioè non credo che siano stati sommati tutti gli aumenti previsti dalla legge, che sono veramente numerosi e importanti. Da un frettoloso calcolo fatto da qualcuno, risulterebbe che per ogni avvocato vi sarebbe un aumento medio dei contributi di 5-600 mila lire all'anno.

Se ciò è vero, io credo che potremmo diminuire o eliminare alcuni dei contributi previsti dalla proposta di legge, rendendo in tal modo non solo un utile servizio ai colleghi anziani o alle famiglie dei colleghi defunti, ma agevolando, nello stesso tempo, i giovani avvocati, che giustamente si preoccupano per l'alto costo della giustizia e quindi anche di una diminuzione degli affari giudiziari.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO